

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con il ricorso del 16 settembre 2025, la società istante rappresenta che, per riscuotere un credito da una società partecipata pubblica, la banca dovrebbe procedere alla cessione del credito a favore della nuova società a responsabilità limitata subentrata alla ricorrente. Lamenta che a oggi, nonostante diversi solleciti, non abbia provveduto alla stipula della scrittura privata davanti al notaio rogante. Ciò posto, chiede al Collegio di invitare la banca alla sottoscrizione dell'atto.

Con controdeduzioni del 21 ottobre 2025, si costituisce la banca convenuta, la quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso

- per incompetenza dell'Arbitro a emettere pronunce che abbiano a oggetto un *facere*, dato che la domanda verterebbe a ottenere una decisione di natura costitutiva riservata all'autonomia dell'intermediario;
- per genericità della domanda, considerata la mancata chiarezza sul documento richiesto, non allegato al ricorso; vi sarebbe altresì una difformità tra l'oggetto della controversia e la richiesta effettiva;
- per carenza di legittimazione attiva, dato che la richiesta è formulata nell'interesse della società a responsabilità limitata, soggetto diverso dalla ricorrente.

Nel merito, la convenuta riferisce che:

- in data 23 dicembre 2008, un intermediario bancario, poi incorporato nella banca resistente, deliberava in favore della società ricorrente un finanziamento di € 126.500,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- il 16 ottobre 2009, l'istante stipulava con la società di gestione dei crediti energetici una Convenzione

per il riconoscimento di tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica;

- il 18 novembre 2009, la ricorrente cedeva alla banca resistente i crediti derivanti dalla suddetta Convenzione per porli a garanzia delle obbligazioni dipendenti dal finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2009 ed estinto il 22 dicembre 2014;

- il 5 maggio 2023, la società comunicava il cambio di titolarità dei crediti derivanti dalla Convenzione che andavano trasferiti in capo a una società a responsabilità limitata;

- la società di gestione dei crediti energetici accettava il cambio di titolarità ma richiedeva la sottoscrizione di una dichiarazione di cessazione della cessione del credito con firme autenticate dal notaio;

- in data 15 maggio 2025, la società ricorrente, tramite legale, presentava il primo ricorso dinanzi all'Arbitro per sollecitare la banca alla sottoscrizione della suddetta dichiarazione di cessazione; la banca si rendeva disponibile in tal senso e inviava alla ricorrente la bozza del documento da sottoscrivere, tanto che la ricorrente rinunciava al ricorso;

- il 15 luglio 2025, tuttavia, sempre tramite legale, la ricorrente diffidava nuovamente la banca a sottoscrivere la dichiarazione di cessazione in considerazione del fatto che la bozza redatta dall'istituto bancario non rivestiva le caratteristiche richieste dalla società di gestione dei crediti energetici e faceva poi di nuovo ricorso all'Arbitro.

Tanto considerato, la banca chiede a questo Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingere le pretese della ricorrente, considerata la mancanza di chiarezza sul documento richiesto, non allegato al ricorso, rendendone impossibile la verifica.

DIRITTO

La presente controversia ha a oggetto l'accertamento della illegittimità della condotta della banca convenuta per la mancata stipula di un atto notarile necessario a formalizzare il subentro di una nuova società nei rapporti intestati alla ricorrente.

In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca convenuta per l'assunta incompetenza dell'Arbitro a conoscere di controversie aventi a oggetto una richiesta che comporta una decisione di natura costitutiva. Nelle proprie conclusioni, la ricorrente chiede di invitare la resistente alla sottoscrizione di atto di cessione del credito redatto dal notaio.

In effetti, secondo il costante orientamento di questo Arbitro, le pronunce costitutive – volte a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti, o comunque a emettere una condanna a un *facere* infungibile – non rientrano nella propria competenza (tra le moltissime, Collegio di Milano, decisione n. 14224 del 2020, e Collegio di Bologna, decisione n. 14087 del 2020). Nello stesso tempo deve darsi atto, però, che, in più occasioni, il Collegio ha dato spazio alla possibilità di 'reinterpretare' domande di tale tipo come domande di mero accertamento della legittimità della condotta tenuta dall'intermediario, in relazione alle quali invece la competenza dell'Arbitro non è in discussione (Collegio di Roma, decisioni n. 1400 e n. 1412 del 2022, e n. 11787 del 2023).

In questo senso, tenuto conto del complesso della documentazione agli atti, la domanda presentata dal ricorrente si intende quale domanda di accertamento del diritto a ottenere la sottoscrizione dinanzi ad un notaio del richiesto documento di cessazione degli effetti della cessione del credito.

Sempre in via preliminare, la banca solleva eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, questa non può essere accolta, atteso che la questione ha a oggetto la dichiarazione di cessazione di un rapporto, di cessione dei crediti, in essere tra la banca e la ricorrente, dunque interessata dal procedimento.

L'eccezione non può essere accolta.

La banca solleva altresì eccezione di inammissibilità per genericità della domanda, ossia per la scarsa chiarezza della richiesta. Adduce, ad argomento, che la società ricorrente non indica le motivazioni per cui la bozza di dichiarazione di cessazione proposta dalla resistente non sia conforme alle indicazioni

della società di gestione dei crediti energetici, e non allega tale documento, con conseguente impossibilità di individuarlo. Inoltre la questione ha a oggetto la sottoscrizione di un 'documento di cessazione', mentre nel ricorso è richiesto che la banca provveda alla sottoscrizione di una 'cessione del credito'.

Dalla ricostruzione delle circostanze in fatto operata dalle parti, si evince che, in data 23 dicembre 2008, un intermediario bancario, poi incorporato nella banca resistente, deliberava un finanziamento dell'ammontare di € 126.500,00 a favore della società ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. A fronte di tale progetto, il 16 ottobre 2009, l'istante sottoscriveva con il Gestore Servizi Energetici una Convenzione per il riconoscimento di tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica. A seguire, il 18 novembre 2009, la ricorrente cedeva *pro-solvendo* alla banca i crediti derivanti dalla suddetta Convenzione (c.dd. crediti energetici), per porli a garanzia del finanziamento in precedenza deliberato, e tale cessione era notificata al ceduto il successivo 20 novembre. Il 5 maggio 2023, la società ricorrente, per riscuotere i crediti energetici non più posti a garanzia del finanziamento (estinto nel 2014), chiedeva al Gestore Servizi Energetici di provvedere al cambio di titolarità dei suddetti crediti a favore di un'altra società, ma questo richiedeva la sottoscrizione di un documento di 'cessazione degli effetti della cessione del credito' effettuata a suo tempo. Tale documento doveva essere autenticato da notaio, come da *facsimile* disponibile sul sito *web*. Nonostante le richieste, la banca non fissava l'incontro dal notaio, la ricorrente la diffidava e presentava un primo ricorso dinanzi all'ABF, ricorso al quale poi rinunciava per via della fissazione dell'incontro con il notaio da parte della banca (il 15 luglio 2025). Il 14 luglio 2025, la filiale condivideva una bozza di contratto di cessione redatta dalla banca, ma la ricorrente lamentava che la bozza non rispettasse i requisiti richiesti dal Gestore Servizi Energetici; quindi, l'incontro dal notaio non aveva luogo. Il 16 settembre 2025, la società presentava l'odierno ricorso, chiedendo testualmente di invitare la banca «*alla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito redatto dal notaio*».

Di là dalla confusione terminologica spesso fatta dalla ricorrente tra 'cessione del credito' e 'cessazione degli effetti della cessione', manca chiarezza in ordine alle effettive doglianze della stessa.

In particolare, non sono enunciati, né è possibile in alcun modo evincere, i motivi della inadeguatezza della bozza di 'Dichiarazione di cessazione degli effetti nel rapporto di cessione del credito', aderente alle indicazioni fornite sul sito *internet* del Gestore Servizi Energetici e allegata solo dalla convenuta, e non anche dall'istante, in sede di controdeduzioni.

Come noto, l'Arbitro si pronuncia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nel rispetto delle regole fondamentali che governano il processo civile, ossia il principio dispositivo (artt. 99 e 115 c.p.c.), il principio del contraddittorio (artt. 101 e 167 c.p.c.) e il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716 del 2017).

Vuol dire che, sebbene il procedimento dinanzi all'ABF sia caratterizzato, in ogni sua fase, da una tendenziale informalità rispetto ai procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il ricorrente è comunque tenuto a formulare una domanda articolata nel *petitum* (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella *causa petendi* (la situazione giuridica giustificatrice della domanda), nonché a produrre la documentazione dimostrativa. Parimenti il resistente ha l'onere processuale di addurre le argomentazioni (fattuali e giuridiche) idonee a contrastare la domanda e di produrre la documentazione ritenuta idonea allo scopo.

I limiti cognitivi dell'ABF sono quindi «*definiti dalla domanda formulata dalla parte ricorrente e dalle argomentazioni di segno contrario addotte dalla parte resistente, senza che l'arbitro possa esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate dalle parti interessate*» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929 del 2016). Tal ché, in base alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo.

Per questo, di là dalla imprecisione e genericità della domanda della ricorrente, il ricorso non può

comunque essere accolto nel merito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE